



# COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Provincia di Roma  
UFFICIO COMMERCIO

Tel. 06/95460093-06/95462272-fax06/95460043


**COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO**  
 22 APR 2009  
 Tit. ....CL. .... Fas. ....  
 PARTENZA Prot. N° 5633

## DETERMINAZIONE ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE

Ord. n 58

### IL SINDACO

Visto l'art. 36, 3° comma, della Legge 8-6-90, n° 142;  
 Visto l'art. 11 e 12 del D.L.gs 31-3-98, n 114;  
 Visto l'art 31 e 55 della L.R. 18-11-99, n 33;  
 Visto l'art. 25, 8° comma, della Legge Regione Lazio 29 Novembre 2006, n° 21;  
 Sentito il parere della locale Associazione Commercianti, pervenuto con nota del 24/11/08;

### ORDINA

Ai titolari di esercizi pubblici ( Bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde, rosticcerie), operanti in tutto il territorio comunale, di rispettare il seguente orario di apertura e chiusura:

- APERTURA ANTIMERIDIANA ..... ore 7,00
- CHIUSURA SERALE..... ore 24,00

Ai titolari di esercizi sale giochi, operanti in tutto il territorio comunale, di rispettare il seguente orario di apertura e chiusura:

- APERTURA ANTIMERIDIANA ..... ore 12,00
- CHIUSURA SERALE..... ore 22,00

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio con l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante l'apposizione di un apposito cartello ben visibile. Gli esercizi di somministrazione possono osservare più di un riposo settimanale con espressa indicazione nel cartello orario.

Deroghe agli orari.

Il Comune può concedere deroghe agli orari individuati nella presente ordinanza, per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, in occasione di festività e per speciali manifestazioni locali, oppure su espressa motivata richiesta dell'interessato.

Disciplina sanzionatoria.

Le violazioni alla disciplina degli orari, prevista dall'art. 8 della legge 287/1991, sono punite con la sanzioni individuate dall'art. 10 di detta legge.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, non previste dall'art. 8 della legge n. 287/1991, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500, come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è individuato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dalla Residenza Municipale, 22 APR 2009

043309042009



IL SINDACO  
Danilo Sordi